



COMUNE DI PAGANI



Pagani 08/09/2025

Determinazione dell'Amministratore Unico n. 45 del 08/09/2025

Oggetto: Impegno spesa e determinazione conferimento incarico per servizio di pulizia straordinaria plesso Collodi ai sensi dell'art. 50, comma 1) lettera b) – DLgs 36/2023 : .

L'Amministratore Unico

Premesso che:

- con decreto n. 59 del 9/7/2024 di nomina ad interim dell'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Sam quale Direttore Generale il Sindaco di Pagani dott. Avv. Raffaele M. De Prisco ha trasferito allo scrivente tutti i poteri operativi, esecutivi e di legale rappresentanza, così come anche stabilito nello Statuto Aziendale all'art. 26) comma 8;
- compito della Az. Speciale SAM è quello di garantire i servizi strategici essenziali;
- che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Ente Comune di Pagani, può mediante i suoi funzionari, commissionare alla SAM lavori straordinari, non previsti da contratto, per motivi di urgenza, per garantire l'igiene pubblica ed il decoro, per assicurare la sicurezza dei cittadini di Pagani;
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 08/09/25 in uno con il funzionario del Comune di Pagani arch. M. Ciancio si è verificato che, a seguito di lavori effettuati, nell'imminenza della riapertura degli edifici scolastici il plesso Collodi di via Filettine abbisogna di un intervento straordinario di pulizia e disinfestazione al fine di rendere fruibili gli ambienti scolastici e garantire igiene e sicurezza;
- per motivi congiunturali dovuti a un picco di lavoro, alla indisponibilità di macchinari specifici ed alla contemporanea assenza di diverse maestranze SAM non può garantire con risorse proprie l'assolvimento dei lavori che necessita fare in quanto si tratta di un "intervento di ripristino post-cantiere" che abbisogna di competenze, prodotti e macchinari specifici che SAM non possiede;



COMUNE DI PAGANI



- effettuata una ricognizione di mercato la società GIMA SRL di Scafati si è resa disponibile ad effettuare il servizio de quo giusto preventivo del 08/09/25.

Considerato:

- Che l'offerta della società GIMA SRL di Scafati appare adeguata e conforme ai parametri di mercato;
- Che, pertanto, essendovi la necessità di garantire la pubblica incolumità e la salute dei cittadini di Pagani appare imprescindibile accettare la proposta della società GIMA SRL di Scafati;

Richiamati:

- L'art. 331 del c.p.
- l'art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art. 58, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la parte del Regolamento Interno relativa alle procedure per gli acquisti sotto soglia, approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 04/11/2023,

Rilevata

L'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto pena la generazione di un grave stato di crisi con conseguente possibile emergenza igienico-sanitaria;

Dato Atto

Che l'art. 17, comma 2 del DLgs 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto:

- pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, sussistendo i motivi di urgenza, di tutela della salute e incolumità pubblica e di mantenimento del decoro cittadino;
- che si stima di impiegare per l'intervento un importo massimo di € 4.800,00 compresa IVA,



COMUNE DI PAGANI



- che nel caso in cui si conseguano economie, alla data di cessazione dei rapporti contrattuali, per nessun motivo l'Appaltatore potrà vantare diritti sulle somme non spese che residuano e che verranno considerate economie di gestione dell'appalto;

Richiamati:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta;

Ritenuto:

- **che l'intervento sia da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse e di salute pubblica;**

Precisato che ai sensi dell'art.192 del d.lgs. n. 267/2000:

- con l'esecuzione di tale contratto si intende scongiurare una emergenza che potrebbe generare grossi problemi di salute pubblica e incolumità dei dipendenti SAM;
- che la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in economia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023;
- che i prezzi unitari offerti risultano congrui rispetto ai prezzi di mercato;

Dato Atto:

- che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Direttore Generale Ing. Sicignano Antonio;
- che il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90;
- che è stata effettuata prima dell'affidamento la verifica DURC e che la stessa risulta regolare;

Accertato:

- che nella presente procedura sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Visto:



COMUNE DI PAGANI



- t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18/agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il d.lgs. n. 36/2023 Codice appalti;
- la deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 (linee guida ANAC n. 4);
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- il Regolamento per l'affidamento mediante procedura sotto soglia, di lavori, beni e servizi;
- lo Statuto dell'Azienda

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente;

- **di provvedere:** per i motivi indicati in premessa, all'affidamento alla società GIMA SRL di Scafati – via G. Matteotti, 7 – Scafati del servizio di pulizia, sanificazione e bonifica dell'intero plesso scolastico Collodi di via Filettine per un importo massimo di € 4.800,00 compreso IVA.
- **Che l'appalto si intende a misura in relazione al servizio effettivamente svolto;**
- **che nel caso in cui si conseguano economie, alla data di cessazione dei rapporti contrattuali, per nessun motivo l'Appaltatore potrà vantare diritti sulle somme non spese che residuano e che verranno considerate economie di gestione dell'appalto;**
- **di provvedere:** al pagamento, previa presentazione di autocertificazione di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- **di attestare:** ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che la spesa adottata con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- **di dare atto:** che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

Pagani (SA), lì 08/09/2025

L'Amministratore Unico